

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S. LOUIS
BRAILLE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG CORSO ROMA 176

Numero REA: FG - 282775

Codice fiscale: 03890910718

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-03-2013 - Statuto completo	2
--	---

cause di ineleggibilità o di decadenza previste dal Codice Civile o da altre norme di legge vigenti.

8) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre del corrente anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati nel rispetto delle vigenti leggi.

9) L'amministratore unico viene autorizzato a curare tutte le pratiche per la legale costituzione della società.

10) Per quanto non detto nel presente atto ed annesso statuto, i componenti si riportano alle vigenti disposizioni di legge.

11) Le spese del presente atto sono a carico della cooperativa. L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la presente costituzione è indicato, dai componenti, in Euro mille virgola zero zero (1.000,00). Si invocano tutte le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi ed, in particolare, l'esenzione dell'imposta di bollo.

12) Lo statuto di cui in appresso contiene le norme relative al funzionamento della società.

"STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una Società Cooperativa sociale denominata Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S LOUIS BRAILLE".

La società Cooperativa, in conformità al D.Lgs. 460/97, si obbliga ad utilizzare nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S.". La Cooperativa ha sede nel Comune di Foggia all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del comune indicato con semplice delibera dell'organo amministrativo abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che nell'ambito della Comunità Europea ed all'estero, potranno essere istituite o soppresse con delibera dell'assemblea dei soci. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La cooperativa sociale è promossa dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti O.N.L.U.S. - Sezione Provinciale di Foggia, ed è costituita ai sensi

della Legge n. 381/1991 articolo 1, comma 1, lettera A).

Articolo 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) dicembre due-milasessanta (2060) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai numeri 1),2),3),5),6) e 7) dell'articolo 2484 del Codice Civile nonchè per la perdita del capitale sociale.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Articolo 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa conformemente alla lettera A), comma 1 dell'articolo 1 alla legge 381/91, nonchè delle leggi della Regione Puglia vigenti in materia, non ha scopo di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, orientati in via prioritaria alla risposta ai bisogni delle persone con disabilità e dei soggetti in genere individuati dall'articolo 4 della L. 381/91; in particolare, opera principalmente, ma non in modo esclusivo, per l'integrazione scolastica, sociale e culturale delle persone con disabilità visive, con o senza minorazioni aggiuntive, attraverso la gestione dei sottoelencati Servizi: studi e ricerca tiflogici, assistenza tiflo-psico-pedagogica e tiflodidattica, formazione e riabilitazione, formazione ed aggiornamento degli Operatori/Educatori. La Cooperativa potrà, altresì, gestire tutti i servizi utili per migliorare l'educazione, l'autonomia e l'inserimento sociale e lavorativo dei disabili visivi con o senza minorazioni aggiuntive, nonchè le iniziative per promuovere la prevenzione delle patologie oculari e di altre patologie causa di disabilità. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale: mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità, rispetto dei ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano e internazionale. La cooperativa è tassativamente apolitica. Come previsto dall'articolo 2512 del Codice Civile, la Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei Soci. Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma autonoma e/o associata, con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione per

chi vi opera e le migliori condizioni economiche, professionali e sociali in favore dei soggetti affetti da handicap che fruiranno dei servizi gestiti dalla Cooperativa, nonché degli Enti Pubblici o privati che, a vario titolo, operano in favore delle persone con disabilità.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci possono instaurare con la Cooperativa un ulteriore lavoro in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla Legge, ovvero in qualsiasi forma consentita dalla legislazione italiana. Riguardo ai rapporti mutualistici, la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non Soci. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa sociale è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni del movimento cooperativo.

Articolo 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la promozione e la gestione di:

- a) attività di studi e ricerche nei settori dell'istruzione, della formazione, della riabilitazione, dell'orientamento e dell'addestramento, approfondendo anche le tematiche connesse all'inserimento nel tessuto produttivo dei minorati della vista e di altri disabili;
- b) iniziative per l'istruzione dei ciechi e degli ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;
- c) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia del disabile, quanto presso la scuola o le altre strutture di accoglienza;
- d) gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza per anziani, minori in difficoltà, disabili ed in particolare interventi, Servizi, Centri e strutture per il recupero sociale dei ciechi e ipovedenti pluriminorati;
- e) servizi di accompagnamento dei disabili, individuali e collettivi;
- f) formazione dei soggetti che partecipano, nei vari settori, allo sviluppo educativo e socio-culturale dei minorati della vista e di altri disabili;
- g) la consulenza tiflologica e tiflodidattica;
- h) la fornitura di testi scolastici e di interesse vario trascritti in Braille, a caratteri ingranditi o in files audio, nonché l'assistenza tecnica di materiali speciali per minorati della vista;
- i) la formazione all'uso degli strumenti per soggetti disabili visivi;
- l) la formazione professionale per la qualificazione lavora-

tiva, avendo riguardo alle opportunità offerte dal mercato e dalla società per l'occupazione dei soggetti fruitori;

m) attività e servizi di riabilitazione dei disabili visivi e di altri disabili, anche su incarico di Enti Pubblici, private Istituzioni o comunque di tutti quei soggetti che ne assumano in toto o in parte l'onere;

n) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui la Cooperativa opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

o) attività sportive e musicali, anche volte allo sviluppo psico-fisico dei soggetti disabili, anche in collaborazione con altri organismi;

p) la fornitura di consulenze e prestazione di Servizi alle Istituzioni pubbliche e private nei settori di competenza della cooperativa;

q) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione di enti pubblici e/o privati;

r) strutture di assistenza e accoglienza per persone anziane minorate della vista autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;

s) iniziative turistico-culturali aperte anche a persone con disabilità e per la fruibilità dei Beni Culturali ed Ambientali;

t) attività e corsi di avviamento allo sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi, turistici e culturali;

u) il sostegno, sotto qualsiasi forma, di organizzazioni "non profit" e in particolar modo la cooperazione sociale.

La Società, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale integrata, in aggiunta a quanto esplicitamente elencato in precedenza, potrà inoltre svolgere in proprio, o su commessa di Enti, sia pubblici che privati e con qualsivoglia forma contrattuale, qualunque attività di servizio atta a favorire il riscatto sociale e l'inserimento lavorativo dei soggetti minorati della vista o con plurihandicap di ogni età e condizione.

La cooperativa, per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte in favore della cooperazione sociale, atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa. A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti, sia da parte dello Stato che da Enti Regionali, Locali e dalla Comunità Europea. La Cooperativa potrà svolgere le attività precedentemente elencate sia in proprio che per mandato di terzi, siano essi Enti pubblici e/o priva-

ti. Essa potrà partecipare a pubblici appalti per l'esecuzione di tutto quanto sopra, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro a titolo di sola indicazione esemplificativa:

- costituire o assumere interessenza e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in cooperative, imprese e consorzi solo se svolgono attività analoghe e comunque accessorie ed utili all'attività sociale;
- dare adesioni e partecipazione a società, enti ed organismi diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativistico ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;
- coordinare le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche, culturali di istruzione e di propaganda cooperativa; partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare con l'esempio nei rapporti fra i soci delle cooperative consorziali ed in quelle fra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nella difesa e per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ove consentito dalle vigenti leggi;
- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme integrative e modificative.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la ricezione di prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 (Soci ordinari)

Possono essere Soci della Cooperativa tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del Socio all'attività economica

e sociale della cooperativa: l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie gestionali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei Soci preesistenti.

I soci si distinguono in:

Soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendone un compenso. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla vigente normativa, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Soci fruitori - che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa;

Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente e ai quali si applica quanto previsto dalla L. 381/91; hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e documentate, per effettuare la prestazione del loro servizio gratuito, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. I Soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle attività da effettuare in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Soci sovventori - secondo la normativa vigente.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa e/o partecipino a Società con il medesimo scopo e/o oggetto sociale della Cooperativa.

Articolo 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nella Cooperativa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard societari.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere

re, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica.

Articolo 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articolo 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta (30) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con

la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articolo 39 e seguenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli articoli 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile. Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, ove consentito dalle vigenti leggi, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro cinquanta virgola zero zero (50,00) ciascuna.

Articolo 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando il divieto di distribuzione di avanzi di gestione;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali

li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile [45], ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro trecento virgola zero zero (300,00). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale, ove consentito dalle vigenti leggi;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-

sere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Articolo 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, decidere di destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al due per cento (2%) del limite massimo previsto per i dividendi e di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Articolo 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sul-

la destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 27.

Articolo 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali

autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta (90) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'articolo 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente articolo 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso affisso all'albo sociale e comunicazione a mezzo lettera ordinaria, fax o posta elettronica, inviata otto (8) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-

sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di uno (1) socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre (3) a cinque (5), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Articolo 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti oppure a uno o più Direttori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Articolo 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Amministratore unico o il Presidente sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di

durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Articolo 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro cinquemila virgola zero zero (5.000,00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra esperti di diritto e di settore e sono nominati dall'assemblea dei soci.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto

termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'articolo 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, nel rispetto delle vigenti leggi ed ove dalle medesime consentito, nel seguente ordine:

- all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti O.n.l.u.s. - Sezione Provinciale di Foggia, per favorire il raggiungimento degli scopi previsti dal suo Statuto sociale.
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Articolo 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle ri-

serve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo, di divieto di remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore al due per cento (2%) superiore ai dividendi e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente quanto previsto dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

I componenti danno atto di essere stati informati dal Notaio rogante delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. numero 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), e sue modificazioni, e di voler consentire, come autorizzano, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, il quale viene sottoscritto dai componenti e da me Notaio.

Prima della sottoscrizione l'atto presente, scritto in parte con nastro indelebile e con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, è stato da me Notaio letto e pubblicato, a chiara voce, ai componenti, i quali, dopo mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Il presente atto viene sottoscritto alle ore ventuno e minuti quindici.

L'atto consta di dodici fogli per quarantasette pagine intere e parte della presente fin qui.

Firmati: Marco Padalino - Annarita Gentile - Cristiana Lioce
- Paolo Monaco - Tullio Imperatrice - Antonio Stango Notaio -